



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico Istituzionale
Il Direttore

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
CCP AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, INNOVAZIONE, LAVORO,
PICCOLA E MEDIA IMPRESA, RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO
Pervenuta in Data 13.03.2016
Prot. N. _____

➔ Presidente della VIII
Commissione consiliare permanente

Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Presidente
del Consiglio regionale dell'economia
e del lavoro

E p.c. Dirigente dell'Area "Coordinamento
Lavori Commissioni"
Avv. Fabrizio Lungarini

S E D E

Oggetto: Proposta di legge regionale n. 320 del 09 marzo 2016 concernente:

"Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)"

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VIII Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per l'acquisizione dei relativi pareri.

(Avv. Costantino Vespasiano)

Class. 2.5

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 320 del 09 marzo 2016

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

FICHERA - LUPI

**“Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17
(Disciplina organica in materia di cave e torbiere e
modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo” e
successive modifiche)”**



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiaro formalmente ricevibile
Assegnata all'E. Commissione I
VII - CAL - COEL
Roma 14/03/2016
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

PROPOSTA DI LEGGE

CONCERNENTE:

“Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)”

Daniele Fichera

Simone Lupi

RELAZIONE

La legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche", che regola le attività estrattive minerarie nella Regione Lazio, è stata più volte aggiornata per seguire l'evoluzione del settore, caratterizzato da un elevato contenuto tecnico.

Oggi si rende tuttavia necessario apportare ulteriori modifiche per una duplice ragione: rendere il testo maggiormente compatibile con il principio di congruità, adeguatezza e semplificazione, e risolvere al tempo stesso il problema concreto del rinnovo dell'autorizzazione commisurato al giacimento residuo. Già la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie" è nata con l'intento di modificare alcune parti della L.R. 17/2004, per adeguare gli elementi rimasti ormai obsoleti e per dare un'immediata svolta alla disciplina del settore estrattivo. La novità di maggiore rilevanza è stata l'introduzione dell'istituto del rinnovo dell'autorizzazione commisurato al giacimento residuo. In questo modo veniva risolto il problema di circa l'ottanta per cento delle attività estrattive del Lazio che, essendo state autorizzate tra il 1985 e il 1988, hanno la scadenza della stessa tra il 2015 e il 2018, malgrado il giacimento individuato e autorizzato non sia esaurito. Nel caso in cui non fosse stato previsto tale rinnovo, l'esercente avrebbe dovuto presentare domanda di cava nuova malgrado la cava fosse in attività da trent'anni e fosse all'interno dell'area già autorizzata, costringendo l'attività al fermo per almeno 5 anni. Purtroppo tuttavia, per mero errore materiale, l'istituto del rinnovo è stato inserito nell'articolo 30 al comma 4 della L.R. 17/2004 che si riferisce alle sole cave nuove e non a quelle in attività prima del 2004.

La circolare esplicativa della Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive del 20/01/2015 prot. 29462 ha esteso l'applicabilità dell'istituto del rinnovo a tutte le attività estrattive, come per altro il regolamento regionale 28 settembre 2015, n. 12 "Modifiche al Reg. reg. 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche")" deliberato dalla Giunta regionale in data 09/09/2015, n. 460. Tuttavia, essendo i Comuni a dover applicare la norma, si rende necessario nonché opportuno che, per evitare difformità territoriali e al fine di armonizzare i vari deliberati, si provveda ad emendare la norma con un'apposita proposta di legge da sottoporre al Consiglio regionale.

In particolare l'attuale proposta prevede:

Art. 12

Istituto del RINNOVO dell'autorizzazione

Il legislatore, inserendo questo istituto, sana una situazione di incertezza nell'ambito del procedimento autorizzativo che al momento non consente di portare a termine progetti che sono stati a suo tempo autorizzati, senza una specifica valutazione del giacimento. In tale contesto, pertanto, viene introdotta la valutazione del giacimento residuo, a cui commisurare sotto il profilo temporale il rinnovo stesso.

Tale istituto, già previsto nell'articolo 30 comma 4, ovvero sia in vigore del cosiddetto "regime transitorio" determinato dall'adeguamento del PTPG al PRAE, viene pertanto introdotto anche nell'ambito del cosiddetto "regime ordinario", allo scopo di eliminare disparità di trattamento con coloro che già operano in vigore di tale ultimo regime.

Artt. 30 e 34

Istituto del RINNOVO dell'autorizzazione

L'altra importante modifica, che incide sull'articolo 30 e sull'art. 34 concernente il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere ed ampliamenti nel cosiddetto "regime



transitorio", ha come finalità l'estensione dell'istituto del rinnovo a tutte le autorizzazioni rilasciate nel periodo antecedente l'adeguamento dei PTPG al PRAE piuttosto che soltanto a quelle rilasciate in data successiva all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7 della medesima legge (vedasi art. 30, comma 2).

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0004923.I.09-03-2016.H.16:57

ob

Art. 1

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche")

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 17/2004 è inserito il seguente:

"5 bis. L'autorizzazione di cui al comma 4 può essere rinnovata, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo. La procedura per il rinnovo e le modalità per la determinazione della cubatura residua del giacimento sono stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 7."

eb

Art. 2

(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 17/2004)

1. La rubrica dell'articolo 30 della l.r. 17/2004 è sostituita dalla seguente: "Apertura di nuove cave e torbiere, rinnovi ed ampliamenti".

2. Al comma 4 dell'articolo 30, le parole da "salvo rinnovo" a "di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti:

"fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis dell'articolo 34".

ob

Art. 3

(Modifica all'articolo 34 della l.r. 17/2004)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 17/2004 è inserito il seguente:

“4 bis. Le autorizzazioni di cave e torbiere rilasciate nel periodo antecedente l'approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'articolo 10 possono essere rinnovate, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo. La procedura per il rinnovo e le modalità per la determinazione della cubatura residua del giacimento sono stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 7.”



Art. 4
(Disposizione transitoria)

1. Restano fermi i provvedimenti di rinnovo già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ob